



CITTÀ DI VITTORIA

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 49

DEL 15 MAG 2021

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 per la “**Sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola I.I.S. Enrico Fermi, plesso I.T. Agrario, sita a Vittoria in via Como n. 433**” dal 17 al 22 maggio 2021”.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTA la plurima normativa di settore emergenziale e in particolare in via esemplificativa e non esaustiva:

- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 di proroga fino al 7 ottobre 2020 delle misure adottate dal DPCM del 7 agosto, con il quale vengono inoltre previste misure specifiche in vista della ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado nonché delle Università;
- il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” adottato con decreto del Ministro dell’Istruzione del 03/08/2020;
- il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19”
- il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19” ed in particolare l’art. 2 “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTA la nota a firma del Dirigente scolastico dell’Istituto “E. Fermi” di Vittoria prot. 3372 del 14.05.2021 con la quale, a seguito dell’accertamento di diversi casi di infezioni da Covid-19 tra gli alunni e consequenziali quarantene disposte dall’ASP territoriale anche a diversi docenti, chiede la chiusura dei

locali scolastici del plesso I.T. Agrario siti in via Como n.433 per un periodo di circa 10 giorni;

VISTA la nota dell'ASP 7 di Ragusa prot. 238/Med/Scol/Vittoria del 15 maggio 2021, con la quale, in relazione alla richiesta del Comune di Vittoria, prot. 152/Gab del 15.05.2021, ha espresso parere favorevole alla sospensione delle attività didattiche in presenza per il periodo compreso tra il 17 e il 22 maggio p.v., per garantire l'isolamento e il corretto tracciamento dei soggetti positivi al SARS-cov-2;

CONSIDERATO che i contagi avvenuti in ambiente scolastico, riguardanti prevalentemente soggetti minori d'età e pertanto rimessi all'altrui tutela, cura e responsabilità, sono facilmente suscettibili di tradursi in ulteriori contagi in setting domestico, tipicamente a carico dei familiari connessi conviventi;

RITENUTO di dover valutare come primario il diritto alla Salute, di matrice costituzionale, quale valore e diritto assoluto, prevalente ed incompressibile rispetto ai recessivi (rispetto al primo) valori costituzionali educativi, sociali in senso stretto e lato in ordine alle successive limitazioni aggregative, sociali, associative di cui al presente provvedimento contingibile ed urgente;

RITENUTO NECESSARIO operare a tutela delle persone al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la salute pubblica dei cittadini e della popolazione scolastica della citata scuola;

RILEVATA in concreto ed in fatto, a seguito delle motivate premesse, l'indifferibilità e l'urgenza di provvedere quale valutazione di merito e proporzionale rispetto ai valori di tutela sopra indicati;

VISTI:

- l'articolo 7 della legge 241/90 e s.m.i., ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzanti da ragioni di celerità del procedimento non viene comunicato agli interessati l'avvio del procedimento;
- la legge n. 833 /1978;
- l'art. 54 c. 4 del D.lgs. 267/2000, che attribuisce al sindaco, nella sua qualità di ufficiale del Governo, il potere di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTO opportuno adottare un provvedimento contingibile ed urgente ai sensi del summenzionato D.lgs. 267/2000, art. 54 c. 4, per evitare ulteriori situazioni di contagio in ambito scolastico, facilmente suscettibili di tradursi in ulteriori contagi a livello familiare e sociale sospendendo pertanto le attività di didattica in presenza presso il plesso scolastico in oggetto per i giorni dal 17 al 22 maggio 2021 al fine di permettere anche le eventuali attività di sanificazione;

VISTO l'art. 32 "Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria" del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);

VISTO l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTO l'art. 6 "Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile", del D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";

VISTO l'art. 12 "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio

nazionale della Protezione Civile”, del D. Lgs n. 1/2018 e s.m.i. recante “Codice della Protezione Civile;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, **la sospensione delle attività didattiche in presenza per il periodo compreso tra il 17 e il 22 maggio 2021, della scuola I.I.S. Enrico fermi, plesso I.T. Agrario, sita a Vittoria in via Como n. 433** per garantire l’isolamento e il corretto tracciamento dei soggetti positivi al SARS-cov-2, nonché le eventuali attività di sanificazione degli ambienti scolastici interessati;

RENDE NOTO

che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è l’Arch. Marcello Dimartino il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR (Regione) entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di affissione all'Albo del presente provvedimento;

DISPONE

che copia del presente Provvedimento venga:

- pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;
- pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune;
- trasmesso a:
 - Provveditorato agli Studi di Ragusa;
 - Regione Siciliana;
 - Dirigente scolastico I.I.S. “Enrico Fermi”;
 - Prefettura di Ragusa;
 - Dipartimento Regionale di Protezione Civile.

La Direzione CUC – Servizio Protezione Civile è incaricata dell’esecuzione e della trasmissione della presente Ordinanza.

Il Dirigente
Arch. Marcello Dimartino

p. La Commissione Straordinaria
Dott. Filippo Dispenza

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio dal ...17.05.2021.....

al...01.06.2021..... registrata al n. Reg. pubblicazioni

Vittoria, lì

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria lì

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio

**dal ...17.05.2021..... al...01.06.2021... registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non
sono pervenuti reclami.**

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....